SENATO DELLA REPUBBLICA

– XIV LEGISLATURA —

N. 1010

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GIULIANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GENNAIO 2002

Disposizioni in materia di imparzialità e di composizione delle commissioni esaminatrici di pubblici concorsi

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – La nostra legge fondamentale ha stabilito che l'attività degli enti pubblici deve essere governata dai principi di legalità ed imparzialità (cfr., in particolare, l'articolo 97 della Costituzione).

Nella materia de qua, per quanto si voglia tenere conto delle numerose norme presenti nel nostro ordinamento, non si riesce, però, anche mettendole in relazione tra esse, a rinvenire un principio generale in tema di astensione di pubblici soggetti nell'esercizio di alcune loro funzioni, in modo tale da assicurare, in particolare, l'esigenza di evitare che nei pubblici concorsi o nelle procedure equiparate una nuova valutazione degli elaborati da parte dei commissari possa essere (o possa ritenersi che sia) condizionata dalla loro precedente decisione. Manca, insomma, (contrariamente a quanto avviene nel procedimento penale - articolo 34 del codice di procedura penale, il cui ambito di applicazione è stato opportunamente e notevolmente ampliato a seguito di numerosi interventi della Corte costituzionale -) una norma che, ricollegandosi in sostanza alla garanzia costituzionale dell'imparzialità, assicuri in tali casi la genuinità e la correttezza del processo formativo del convincimento dei commissari e scongiuri il rischio che la nuova valutazione sia o possa apparire condizionata dalla propensione degli stessi a confermare il loro primitivo giudizio.

Se si prescinde dalla normativa che prevede l'astensione dei giudici e la loro ricusazione (articoli 51 e 52 del codice di procedura civile; articoli 36 e 37 del codice di procedura penale), estesa anche ai giudici amministrativi pure per generico «interesse nella causa», la quale però non è applicabile all'attività amministrativa, si deve sottolineare che le leggi amministrative prevedono solo l'obbligo di astenersi nelle delibere col-

legiali, per incompatibilità derivante da un interesse proprio o di parenti od affini entro il quarto grado, con obbligo di allontanarsi dalla sede della deliberazione. E questo per evitare che la presenza dell'obbligato ad astenersi possa determinare una perturbazione del processo logico o valutativo che sta alla base della deliberazione amministrativa.

Vi è, invece, carenza di regole per quanto concerne la rivalutazione di elaborati o prove da parte delle commissioni esaminatrici nei pubblici concorsi e nei procedimenti equiparati. Tali commissioni, come è a tutti noto, allorché sono chiamate, per eseguire un ordine del giudice o di altra autorità, a procedere ad una nuova valutazione degli elaborati di un candidato, procedono al riesame delle prove nella loro stessa primitiva composizione. La giurisprudenza, infatti, è arrivata a richiedere, in casi del genere, la partecipazione di tutti i componenti (quorum integrale strutturale - confronta, ad esempio, Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 1269 del 10 novembre 1995), senza potere eliminare il vizio che si annida in tale procedimento: le stesse persone - che dovrebbero astenersi per fugare ogni legittimo sospetto di pregiudizio - procedono alla rilettura ed alla rivalutazione degli elaborati che hanno in precedenza bocciato.

Il presente disegno di legge è rivolto ad eliminare tale situazione che contrasta apertamente con i principi che devono governare l'azione amministrativa, prevedendo, a pena di nullità, una diversa composizione per le commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi chiamate a rivalutare elaborati di candidati.

Evidenti ragioni di equità e di uniformità impongono l'estensione della norma ai procedimenti in corso.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. Nei casi in cui la commissione esaminatrice deve rivalutare, per ordine del giudice o di altra autorità, gli elaborati di un pubblico concorso o di altra analoga procedura, la rivalutazione deve essere eseguita, a pena di nullità, da una commissione in diversa composizione.
- 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.